



Prot. n.22195/22k10/S.G.  
URGENTISSIMO

## SEGRETERIA GENERALE

Roma, li 14 luglio 2022

Al Ministro della Giustizia  
Pres. Marta CARTABIA  
Via Arenula n.70 - 00186 R O M A

Al Ministro dell'Interno  
dott.ssa Luciana LAMORGESE  
Palazzo del Viminale  
00187 R O M A

Al Sottosegretario di Stato  
Per la Giustizia  
On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO  
Via Arenula n.70 - 00186 R O M A

e, p.c.

Al Garante Nazionale dei diritti delle  
persone private della libertà  
personale  
Via S.Francesco di Sales 36  
R O M A

Al Capo del Dap  
Pres. Carlo RENOLDI  
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA

Al Vice Capo del Dap  
Dott. Carmelo CANTONE  
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA

Al Direttore Generale del Personale  
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI  
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

**Oggetto: non condivisibili comunicazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria rispettivamente sulla "sicurezza degli operatori" ed il rilancio del "circuito detentivo della media sicurezza". - Osservazioni e ricognizione delle norme su cui si fonda il dualismo custodia chiusa e custodia aperta rintracciabile nel commento del dott.Carlo RENOLDI all'art.6 della legge 354/1975 in cui contempla i *coinquilini*.-**

Questa Segreteria Generale ha avuto cognizione dei due documenti con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dott.Carlo RENOLDI, a tre mesi dal proprio insediamento,

---

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

**Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070**

**Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)**

**E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)**



ha iniziato a tracciare le linee della sua strategia di gestione ed intervento per il sistema penitenziario.

I due documenti riguardano, rispettivamente, il fenomeno delle aggressioni al Personale nelle carceri (quindi il concetto della sicurezza) e la necessità di attivare un regime detentivo per la media sicurezza (quindi afferente al trattamento).

Invero, si tratta di un binomio “Sicurezza e Trattamento” che trova adeguata disciplina nel dpr 230/00 il cui art.2 pone la sicurezza come presupposto per l’ordinato svolgimento delle attività trattamentali.

In conseguenza di ciò ad avviso di questa Organizzazione Sindacale e nell’interesse non solo dell’Istituzione penitenziaria ma dell’intera Collettiva e nell’alveo della tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, ci si sarebbe dovuti preoccupare in primo luogo per il ripristino all’interno delle carceri di quelle condizioni di sicurezza progressivamente svilite se non del tutto svanite, in particolare nei confronti del Personale soprattutto di Polizia penitenziaria (ma anche nei confronti dell’utenza penitenziaria più “debole”) e poi di riportare il sistema all’attuazione di programmi ed iniziative per un effettivo trattamento rieducativo dei reclusi utile ad un concreto reinserimento nella Società civile.

Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, invece, probabilmente disconoscendo le attuali condizioni, risulta capovolgere i termini della questione prevedendo per i circuiti (trattamento) una calendarizzazione e per la sicurezza una mera enunciazione.

Nella documento del 6 luglio 2022 – privo di oggetto – il dott. RENOLDI ha espresso alcune considerazioni sul bisogno che avvertiamo tutti quanti noi con sempre maggiore urgenza la domanda di tranquillità e sicurezza che proviene dai nostri istituti penitenziari, dal personale di Polizia penitenziaria e dalle altre componenti professionali.

Nell’incipit della nota – che come detto non calendarizza interventi, a differenza di quelli previsti per la coeva direttiva sul circuito a media sicurezza *cfr infra* – si condensano una serie di elementi degni di rilievo:

### ***la domanda di tranquillità e sicurezza***

Premesso che il carcere è un servizio pubblico nell’ambito del quale il vertice dell’Amministrazione penitenziaria dovrebbe fornire r i s p o s t e i s t i t u z i o n a l i coerenti con il mandato e funzionali alla tutela dell’interesse della collettività ex artt. 28, 95 e 97 Cost. sarebbe auspicabile declinare il concetto di sicurezza nelle seguenti accezioni:

---

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

**Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070**

**Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)**

**E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)**



1. **sicurezza dei lavoratori** presidiata, a vario livello, dalla legislazione sovranazionale e nazionale che trova espressa disciplina nel d.lgs 81/08;
2. **sicurezza istituzionale** evocata nei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria cui competono le prerogative di agenti di pubblica sicurezza, e/o di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria;
3. **sicurezza penitenziaria** ex art.2 dpr 230/00 che fa il paio con il rispetto delle regole.

In detta prospettiva – fondata su presupposti normativi e non già su vacue e propagandistiche asserzioni – dovrebbe muoversi l'Amministrazione penitenziaria cui compete la elaborazione di concrete risposte normativamente orientate.

Detti elementi non si rinvengono (e quindi passiamo alla seconda fase del debutto del dott.RENOLDI ) nelle 27 pagine della emananda direttiva avente per oggetto il *circuito media sicurezza* - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario.

L'oggetto della nota contiene, a nostro avviso, una commistione/confusione tra le categorie concettuali circuito e regime e una evanescente accezione del concetto di trattamento (da declinare secondo i parametri dell'art.13 Cost – che vieta (mal)trattamenti ex art. 27 cc. 2 e 3 Cost..

Tralasciando le osservazioni sulla riesumazione dei precedenti tentativi di rilancio del circuito media sicurezza ( in cui si contemplano quello “chiuso” art.32 dpr 230/00 e quello aperto “a trattamento avanzato”) sarebbe interessante conoscere i poli entro cui si inserisce la media sicurezza.

Nella sostanza, in una scala che contempla la media e l'alta sicurezza dovrebbe esservi anche quella “bassa”.

Tale osservazione è di fondamentale rilievo perché mostra quanto siano propagandistiche le asserzioni dipartimentali, di certo e quale sintesi di pensiero in vigore negli ambienti dell'Amministrazione da decenni ma nei fatti del tutto inutili, soprattutto se, come constatato, se ne debba cogliere il deragliamenti dai dati normativi.

Nella direttiva l'estensore afferma che il contenuto è *giuridicamente fondato* e che il *dualismo custodia aperta e custodia chiusa non trova fondamento*.

Peraltra, gli artt.6 e 10 della legge 354/1975 consentono di superare i dubbi sull'assenza di un dato normativo. posto che la permanenza all'a p e r t o si pone come alternativa al soggiorno in ambiente chiuso, che l'indicato art.6 identifica nelle celle.

---

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

**Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070**

**Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)**

**E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)**



**D'altra, parte, si legge nell'autorevole testo di Franco Della Casa e Glauco Giostra quanto alla particolare cura che il terzo comma dell'art. in esame richiede nella scelta dei detenuti assegnati a camere a più posti nella situazione contingente - caratterizzata da una massiccia presenza di detenuti stranieri - essa si traduce in primo luogo nella selezione dei coinquilini.**

**Ma vi è di più: il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella direttiva stabilisce che le camere di pernottamento (quindi con destinazione esclusiva che non contempla il soggiorno - invece previsto dalla legge e confermato dalle caratteristiche delle celle che hanno tv, tavoli ...- ) possano essere riconvertite in gruppi di socialità ristretta.**

**Sempre il dott. RENIOLDI (nel suo commento alla legge penitenziaria che, prima della direttiva in esame aveva un indiscusso pregio, smentito dallo stesso Autore evidentemente conformatosi alla tendenza dipartimentale) contempla i regimi detentivi.**

**Invero, il termine regime trova espressa enunciazione nella legge penitenziaria, a cominciare dall'art.14 bis Lp "regime della sorveglianza particolare" che ancora una volta l'Amministrazione penitenziaria nella sua massima espressione si è guardata bene dal contemplare, così come ha omesso di disciplinare quello della custodia cautelare.**

**In conclusione, ritiene ed esprime questa Organizzazione Sindacale, in nome e per conto del Personale di Polizia penitenziaria appresentato che, ancora una volta, al pari di quanto si è verificato nei decenni trascorsi, anche con il "nuovo corso" dell'Amministrazione penitenziaria centrale, non si vada da nessuna parte e che, nelle predette condizioni di scollamento tra Centro e Territorio la pur dispendiosa azione penitenziaria (un terzo del Bilancio del Ministero della Giustizia) a fronte delle continue affermazioni di facciata ben lontane dal "dramma" delle effettive condizioni di detenzione e di lavoro esistenti nelle carceri italiane non solo non si raggiunga alcun concreto risultato ma debbano essere seriamente valutati, da parte delle competenti Autorità i rischi interni ed esterni al carcere che tali condizioni lasciano presagire.**

**Per tali ragioni, si rivolge concreto appello alle SS.LL., per quanto di competenza, per una puntuale disamina della situazione e in attesa di gentile riscontro in merito alle iniziative poste in essere, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-**

**Leo BENEDEUCI**  
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)  


---

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

**Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070**

**Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)**

**E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)**